

Allegato "A" al n.5.378 della Raccolta

Statuto

"SICILIA RISVEGLI ONLUS"

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto annuale da effettuarsi entro il 30 (trenta) aprile. L'assemblea delibera sui seguenti argomenti: - approvazione del bilancio/rendiconto;

- determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione per la realizzazione dello scopo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti ;
- esclusione di Associati;
- approvazione e modifiche di Regolamenti interni;
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
- tutto quant'altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli Associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.

ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di associati non inferiore al dieci per cento di tutti. In tal caso il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l'assemblea entro e non oltre quindici giorni della data di ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o email a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati. Gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno quindici giorni a quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di due associati assenti. Le deleghe sono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo).

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta ciascun associato può rendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.

ARTICOLO 17: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Tutti gli associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto quale che sia l'argomento o la delibera posta all'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all'associazione. In prima convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dello Statuto il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio. Per la delibera di scioglimento anticipato dell'associazione occorre invece -sia in prima che in seconda convocazione - la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati. Al fine di garantire un'idonea pubblicità alle deliberazioni prese dall'assemblea queste saranno conservate presso la sede dell' associazione, di modo che ciascun associato possa prenderne visione ed ottenerne copia a sue spese.

ARTICOLO 18 : IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, secondo determinazione presa dall'assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere solo associati, liberamente eletti dall'assemblea. Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla data della rispettiva nomina e nel caso di decadenza per decorso del termine sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

ARTICOLO 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio riunisce presso la sede legale dell'Associazione almeno ogni tre mesi (comunque ogni volta che sia necessario). La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o email) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento da Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro, tenuto dal segretario. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione.